

Ai gentili clienti
Loro sedi

Ddl semplificazioni fiscali: le prime anticipazioni

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **il Consiglio dei Ministri in data 19.06.2013 ha approvato un nuovo provvedimento sulle semplificazioni fiscali con cui si vogliono ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti.** In via parallela, l'Agenzia delle Entrate ha **definito un piano di azione per un taglio degli adempimenti amministrativi.** Tra le **maggiori novità** del provvedimento approvato dal CDM evidenziamo, in particolare: i) **eliminata la dichiarazione annuale per far ottenere agli agenti le ritenute ridotte;** ii) **riunione ad un'unica istanza per la richiesta di rimborso dei crediti d'imposta;** iii) **la dichiarazione di successione è da presentare solo se l'attivo supera i 75.000 euro;** iv) **la comunicazione delle lettere d'intento diventano a carico dell'esportatore abituale dal 01.01.2014.** In riferimento alle **semplificazioni amministrative**, invece, si segnala: i) **l'eliminazione del modello studi di settore per le aziende in fallimento oppure per gli enti assoggettati a liquidazione coatta;** ii) **nessuno studio di settore per il sisma Emilia;** iii) **le minusvalenze da partecipazione di importo superiore a 5 milioni di euro vanno solo in dichiarazione.**

Premessa

In data 03.07.2013 l'Agenzia delle Entrate ha **pubblicato alcune anticipazioni sul contenuto del prossimo provvedimento che verrà emanato dal governo, a seguito dell'approvazione da parte del CMD (19.06.2013) del testo definitivo.**

Contestualmente l'Agenzia delle Entrate ha **promosso un piano di semplificazione fiscale a livello amministrativo, con, ad esempio, l'eliminazione del modello IVA 26lp e la semplificazione dello spesometro** (diventerà possibile comunicare i dati aggregati per cliente).

Di seguito illustriamo le **principali novità contenute nel provvedimento del Governo** (di prossima pubblicazione) **e nel piano di semplificazione amministrativa promosso dalle Entrate.**

Novità ddl semplificazioni fiscali

Semplificazione: più facile per gli agenti ottenere le ritenute ridotte

Non è più necessario presentare ogni anno la dichiarazione che consente agli agenti di ottenere l'applicazione della ritenuta di acconto nella misura del 20% sulle provvigioni legate ai rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari. La comunicazione deve essere ripresentata solo se vengono meno le condizioni per fruire delle ritenute d'acconto ridotte.

Semplificazione: limite elevato a 50 euro per dedurre gli omaggi ai fini Iva

Il limite per la piena deducibilità delle spese per gli omaggi sale a 50 euro anche per l'Iva e non solo per le imposte dirette. Per evitare complicazioni alle imprese, la soglia ai fini Iva si allinea così a quella delle imposte dirette.

Semplificazione: una sola denuncia annuale per i premi incassati dagli assicuratori esteri, eliminato l'obbligo di comunicarli al Fisco ogni mese

La comunicazione del rappresentante fiscale dell'assicuratore estero che opera in Italia diventa annuale e non più mensile e va presentata all'Agenzia entro il 31 maggio, indicando i premi ed accessori incassati nell'anno solare precedente. Inoltre, per allineare i termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri, lo stesso obbligo dichiarativo viene esteso anche alle imprese assicuratrici che operano nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, senza però avvalersi di un rappresentante fiscale.

Semplificazione: niente più nulla osta dell'Agenzia per poter dedurre le quote di ammortamento finanziario legate agli investimenti in costruzione ed esercizio di opere pubbliche

E' possibile **dedurre liberamente le quote di ammortamento finanziario differenziate riguardanti l'investimento complessivo realizzato nell'ambito di concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche** a prescindere dall'apposita autorizzazione rilasciata mediante provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Semplificazione: un'unica richiesta per

Basta un'unica istanza per ottenere il **pagamento in conto fiscale dei rimborsi dei crediti d'imposta e dei relativi interessi maturati. Il**

ottenere i rimborsi dei crediti d'imposta e gli interessi in conto fiscale

contribuente non è più costretto quindi a presentare due richieste separate e gli interessi vengono liquidati e pagati dall'agente della riscossione contestualmente all'erogazione dei rimborsi.

Semplificazione: non serve più l'indicazione dell'indirizzo della stabile organizzazione o del rappresentante fiscale per le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato

Scompare l'obbligo per le società o gli enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato di indicare nella propria dichiarazione dei redditi l'indirizzo dell'eventuale stabile organizzazione nel territorio stesso e, in ogni caso, le generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari. La modifica normativa alleggerisce i contribuenti e sopprime questo adempimento dal momento che si tratta di informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria

Semplificazione: dichiarazione di successione da presentare solo se l'attivo supera i 75mila euro (prima 25.822,84 euro) per coniuge e parenti in linea retta, allegati anche in copia

Si allarga la platea di **contribuenti esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione di successione e si alleggerisce la documentazione per chi deve consegnarla al Fisco.**

Aumenta a **75mila euro**, infatti, **il valore "soglia" dell'attivo ereditario devoluto al coniuge o ai parenti in linea retta** (prima fissato a 50 milioni di vecchie lire) per poter essere esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione di successione. Inoltre, **per chi la presenta diventa più facile allegare la documentazione: non occorre più accompagnare necessariamente la denuncia con gli originali o le copie autenticate dei documenti, ma sono sufficienti le copie non autenticate, insieme alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.**

Semplificazione: le società tra professionisti trattate dal Fisco come le associazioni

Le società tra professionisti, anche se regolamentate nel sistema ordinistico, **producono reddito di lavoro autonomo che viene attribuito ai soci per trasparenza.** In pratica **la modifica normativa estende a questa categoria il medesimo trattamento fiscale già previsto per le associazioni tra professionisti esistenti.**

Semplificazione: la comunicazione dei dati

L'obbligo di comunicare all'Agenzia i dati contenuti nelle lettere di intento si sposta, dal 1° gennaio 2014, dal fornitore

contenuti nelle lettere d'intento spetta all'esportatore abituale e non al fornitore

dell'esportatore abituale a quest'ultimo. Per effetto delle novità, infatti, è l'esportatore a trasmettere telematicamente all'Agenzia la dichiarazione di intento che lo stesso contribuente dovrà consegnare al proprio fornitore per usufruire della possibilità di effettuare gli acquisti senza applicazione dell'Iva.

Semplificazione: comunicazione annuale per le operazioni con Paesi black list ma solo se superano i 1.000 euro

La comunicazione delle operazioni con operatori ubicati in territori black list diventa a cadenza fissa annuale, e non più collegata alle singole operazioni. Inoltre, **sale da 500 a 1.000 euro la soglia dell'esenzione dall'obbligo di comunicare le operazioni, allargando così il ventaglio delle transazioni "libere" dal vincolo della segnalazione al Fisco.**

Semplificazione: operazioni straordinarie di società di persone più facili da dichiarare e revisione dei tempi per pagare le imposte

Via libera **all'utilizzo dei "vecchi" modelli dichiarativi anche per le società di persone con esercizi a cavallo.** La modifica consente di evitare di dover versare le imposte in largo anticipo rispetto alla presentazione della dichiarazione rivedendo i termini entro i quali effettuare il versamento per le società di persone.

Semplificazione: più facile aderire ai regimi speciali. La comunicazione dell'opzione finisce direttamente in dichiarazione

Scegliere di aderire ad alcuni regimi speciali - come ad esempio la **trasparenza, il consolidato o la tonnage tax** - diventa più veloce perché non richiede più l'obbligo di inviare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate. L'opzione, infatti, **viene segnalata al Fisco direttamente con la prima dichiarazione dei redditi utile, cioè quella presentata nell'anno a partire dal quale l'ingresso nel regime ha efficacia.**

Semplificazione: "Vies", tempi brevi per iniziare a effettuare operazioni intracomunitarie. Il Fisco ha solo 15 giorni per comunicare l'eventuale diniego

I contribuenti che intendono effettuare **operazioni intracomunitarie devono esprimere questa volontà nella dichiarazione di inizio o di variazione dell'attività e il Fisco ha solo 15 giorni, al posto dei precedenti 30, per comunicare l'eventuale diniego.** Si accorcia quindi di 15 giorni il tempo in cui il silenzio del Fisco vale come assenso.

Semplificazione: i sostituti di imposta (datori di lavoro e enti pensionistici) possono compensare le ritenute pagate in più con l’F24.

Il datore di lavoro o ente pensionistico utilizza l’F24 per effettuare la compensazione interna delle ritenute versate in più rispetto al dovuto.

Semplificazione: spese di vitto e alloggio dei professionisti non più riaddebitate in fattura

Le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente **non costituiscono compensi in natura per i professionisti che ne usufruiscono**. I professionisti, pertanto, non devono “riaddebitare” in fattura tali spese al committente e non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.

Novità semplificazioni amministrative

Nessun modello Studi di settore per le imprese sottoposte a procedure concorsuali

A partire dal periodo d’imposta 2012 **non devono presentare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore le imprese in liquidazione coatta amministrativa o fallimento** (Provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio e del 27 maggio 2013).

Trasmissione con memo sul mancato invio del modello studi di settore e comunicazione delle anomalie agli intermediari

Un’ulteriore semplificazione in tema di studi di settore, a partire dall’annualità 2012, è **rappresentata dal fatto che l’invito rivolto al contribuente a presentare il modello di comunicazione dei dati rilevanti viene inserito direttamente nella ricevuta telematica che attesta l’avvenuta trasmissione della dichiarazione dei redditi Unico 2013** (Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 aprile 2013).

I contribuenti possono, inoltre, chiedere che la comunicazione delle anomalie riscontrate automaticamente sia inviata direttamente all’intermediario incaricato della trasmissione di Unico (Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2013).

Niente studi di settore per le imprese colpite dal sisma di maggio

Per l’annualità 2012 **non devono presentare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore i contribuenti con residenza o sede operativa in una delle zone**

2012

colpite dal sisma del maggio 2012 (Emilia Romagna, Veneto e Lombardia) che dichiarano la **presenza delle seguenti cause di esclusione: cessazione dell'attività, liquidazione volontaria o periodo di non normale svolgimento dell'attività** (Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 maggio 2013).

Agevolazioni alle imprese: il quadro RU semplificato abbraccia tutti i crediti d'imposta

A partire dal modello di dichiarazione dei redditi Unico 2013 è stato **completamente ristrutturato e semplificato il quadro RU, dedicato ai crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese.** In particolare, **è stata prevista un'unica sezione "multimodulo" che raggruppa tutti i crediti agevolativi, a eccezione di tre crediti che, per via delle specifiche informazioni richieste, sono gestiti in apposite sezioni.** Inoltre, è stato eliminato il quadro della decadenza. Infine, i crediti ricevuti e trasferiti confluiscono in campi ad hoc.

Le minusvalenze sopra i 50mila euro si comunicano in dichiarazione

A partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, **la comunicazione delle minusvalenze di importo superiore a 50mila euro è effettuata con la dichiarazione dei redditi e non vanno più inviate comunicazioni alla Direzione Regionale competente.**

Beni d'impresa, la variazione dei criteri di valutazione va direttamente in Unico

Se un'impresa **varia i criteri di valutazione dei propri beni iscritti in bilancio, ne darà comunicazione all'Agenzia delle Entrate direttamente nella dichiarazione dei redditi.** La semplificazione è operativa a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 (modello Unico 2014).

Il modello Iva 26Lp va in soffitta

Esce di scena il modello Iva 26Lp per il riepilogo delle liquidazioni periodiche effettuate dalle società partecipanti alla procedura di liquidazione Iva di gruppo. La novità parte dal 2014, con riferimento all'anno d'imposta 2013. I dati che finora erano indicati nel modello **confluiranno nella dichiarazione annuale Iva** presentata dall'ente o società controllante, fermo restando l'obbligo di presentare all'agente della riscossione le garanzie prestate dalle singole società controllate, i cui crediti trasferiti hanno trovato compensazione nella procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo.

Il quadro EC del modello Unico diventa light

Meno dati da indicare nel quadro EC del modello Unico rispetto agli anni precedenti. La novità parte dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2013 (modello Unico 2014).

Nuovi modelli di domanda per i non residenti che hanno diritto al rimborso o all'esonero dall'imposta italiana e nuovo attestato di residenza fiscale per i soggetti residenti

Saranno approvati, entro il prossimo 10 luglio, i modelli di domanda per il rimborso o l'esonero dall'imposta italiana applicata su redditi corrisposti a soggetti non residenti, nonché un modello di attestato di residenza fiscale utilizzabile dai soggetti residenti in Italia per ottenere il rimborso o l'esonero dall'imposta estera.

Gli utilizzatori di questi modelli sono:

- ✓ i soggetti non residenti aventi diritto al rimborso o all'esonero dall'imposta italiana come previsto dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, della direttiva del Consiglio 90/435/CEE del 23 luglio 1990 (direttiva "madre figlia") e della direttiva del Consiglio 2003/49/CEE del 3 giugno 2003 (direttiva "interessi e canoni"), nonché gli intermediari autorizzati a rappresentarli;
- ✓ i contribuenti residenti tenuti a esibire alle Amministrazioni estere un attestato di residenza fiscale in Italia per il rimborso o l'esonero dall'imposta estera sulla base della normativa convenzionale e comunitaria;
- ✓ i sostituti d'imposta italiani cui viene richiesta l'applicazione diretta dei benefici riferibili alla normativa internazionale.

Più facile comunicare le operazioni rilevanti ai fini Iva (Spesometro)

Lo "Spesometro", che **prevede l'obbligo per gli operatori economici di comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva, è interessato da alcune misure di semplificazione, che troveranno applicazione a partire dalle comunicazioni relative all'anno 2012.**

L'intervento è di larga portata e riguarda sia le operazioni interessate, sia i dati da comunicare, che le modalità e la tempistica di invio. Come prevede la norma (articolo 21 del DI 78/2010 modificato dal DI 16/2012), le operazioni da comunicare saranno:

- ✓ tutte quelle **fra operatori economici** (business to business);
- ✓ quelle per le quali non **è previsto l'obbligo di fattura** (business to consumer), solo quando di importo almeno pari a 3.600 euro Iva

inclusa. Un Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate specificherà, con riferimento alle operazioni per cui è previsto l'obbligo di fattura, che è possibile comunicare, per ciascun cliente e fornitore, in alternativa: le singole operazioni effettuate, indipendentemente dall'importo; l'ammontare complessivo dell'imponibile e dell'imposta relativa all'anno di riferimento.

Inoltre, sarà previsto che, nel caso di documento riepilogativo delle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a € 300 nel mese, dovrà essere **comunicato esclusivamente il numero del documento, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare complessivo dell'imposta.** Con lo stesso Provvedimento sarà approvato il modello di comunicazione per la trasmissione dei dati tramite Entratel o Fisconline che potrà, tra l'altro, essere utilizzato anche per comunicare le operazioni in contanti legate al turismo, tra 1.000 e 3.600 euro, effettuate con persone fisiche non residenti di cittadinanza diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. **Si evita così un doppio adempimento comunicativo e la duplicazione della comunicazione relativa alle operazioni non inferiori a 3.600 euro, al lordo dell'Iva.**

Informazioni su leasing e noleggio

A partire dalle comunicazioni relative all'anno 2012, gli operatori che svolgono **attività di leasing finanziario e operativo e di locazione e/o noleggio di autoveicoli, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, potranno comunicare all'Anagrafe Tributaria i dati relativi ai propri clienti, utilizzando, in alternativa alla vecchia comunicazione, il modello per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (Spesometro).** La comunicazione riguarderà, nel caso in cui non venga emessa fattura, soltanto i contratti di leasing e di noleggio di valore pari o superiore a 3.600 euro. (Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione, attuativo dell'art. 21 del DI n. 78/2010, come modificato dal DI n. 16/2012).

Acquisti dalla

Gli operatori economici italiani che **effettuano acquisti da operatori**

Repubblica di San Marino

economici con sede a San Marino potranno comunicare le avvenute registrazioni degli acquisti direttamente online utilizzando il modello previsto per le operazioni rilevanti Iva (Spesometro). Il modello dovrà essere presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione nei registri. (Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione, attuativo dell'art. 21 del DI n. 78/2010, come modificato dal DI n. 16/2012).

Operazioni effettuate con gli operatori economici black list ovunque localizzati

Comunicazione telematica anche per i **dati i relativi alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.**

I soggetti passivi Iva potranno utilizzare un unico canale comunicativo per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle informazioni relative alle operazioni effettuate nei confronti di tutti gli operatori economici ovunque localizzati.

Non cambiano i periodi di riferimento della comunicazione (trimestrali e mensili) e il termine per la comunicazione (entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento) (Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione, attuativo dell'art. 21 del DI n. 78/2010, come modificato dal DI n. 16/2012).

Beni ai soci, in arrivo i casi di esclusione

Saranno **semplificati gli adempimenti comunicativi concernenti i dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore. In particolare, saranno esclusi dalla comunicazione:**

- ✓ i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo che costituiscono fringe benefit;
- ✓ i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- ✓ gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- ✓ i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore.

Inoltre, **la comunicazione dei finanziamenti a favore delle**

imprese individuali o collettive dovrà essere effettuata, da parte delle imprese stesse, solo se di ammontare superiore a 3.000 euro annui. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata per le capitalizzazioni (Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione).

Stop alle causali obsolete per i trasferimenti da o verso l’estero di denaro, titoli o valori

Con il venir meno delle **causali valutarie statistiche (Cvs)**, per la **comunicazione dei trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori, a carico delle banche e degli altri operatori finanziari saranno utilizzate le causali già adottate dagli operatori finanziari** (Dlgs n. 231/1997) **per l’Archivio Unico Informatico**. Sono così eliminate le causali delle operazioni ormai desuete (Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che sarà emanato entro il 30 settembre 2013).

Niente più dichiarazione di installazione di apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa)

Gli esercenti non dovranno più inviare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di messa in servizio dei registratori di cassa. Le informazioni, riportate anche nel libretto fiscale dell’apparecchio, sono, infatti, già comunicate all’Agenzia in via telematica dal soggetto che esegue la verifica periodica all’atto dell’installazione o disinstallazione (Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che sarà emanato entro il 2013).

Addio al modello CDC per l’invio dati catastali degli immobili

Il modello CDC per la comunicazione dei dati catastali nei casi di cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione o di affitto di beni immobili va in pensione. I dati catastali saranno comunicati con altre modalità: con il modello 69, presso gli uffici, o per via telematica contestualmente al pagamento delle imposte nei casi di cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione e di affitto (Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che sarà emanato entro luglio 2013).

Il “Vies” entra nel “Cassetto fiscale”

Entro il 31 luglio 2013 le informazioni relative all’iscrizione al “Vies”, per effettuare operazioni intracomunitarie, saranno consultabili direttamente all’interno del proprio “Cassetto fiscale”, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Civis apre al 36 ter

I contribuenti o i loro intermediari potranno inviare la documentazione richiesta ai fini del controllo formale (articolo 36 ter del DPR n. 600/1973) **attraverso Civis, il canale telematico dedicato all'assistenza ai contribuenti, che si apre così a un'ulteriore modalità di assistenza fiscale.**

Pagamento delle imposte, più spazio all'F24. Si estendono le modalità di versamento tramite F24

Il D.M. 8 novembre 2011 dispone l'utilizzo della delega di pagamento (modello F24), **fra gli altri, ai pagamenti per l'imposta sulle successioni e donazioni, dell'Invim, dell'imposta sostitutiva Invim, dell'imposta di registro, 8 dell'imposta ipotecaria, dell'imposta catastale, delle tasse ipotecarie, dell'imposta di bollo e dei tributi speciali** (Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione).

Entratel, al via le abilitazioni via Pec

Entro il 30 settembre 2013 sarà possibile richiedere l'abilitazione al servizio Entratel via Pec.

Questa nuova modalità si affianca a quella tradizionale con la presentazione della domanda presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate. La domanda di abilitazione, trasmessa per Posta elettronica certificata e contenente l'esplicita dichiarazione di accettazione delle condizioni di funzionamento del servizio stesso, dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal soggetto richiedente (in caso di utenti diversi dalle persone fisiche, dal rappresentante legale o negoziale) (Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione).

Consultazione doppia per il "Cassetto fiscale"

Entro il prossimo 31 ottobre 2013 la consultazione del "Cassetto fiscale" potrà avvenire da parte di due diversi intermediari per lo stesso contribuente. La richiesta di consultazione del "Cassetto fiscale", potrà, inoltre, essere presentata solo in modalità telematica. La durata della delega sarà, infine, estesa a quattro anni, salvo revoca del contribuente (Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione).

Registrazione easy per gli atti privati

A decorrere dal mese di gennaio 2014, la registrazione dei contratti di locazione immobiliare potrà essere effettuata con un

nuovo modello (modello RLI), **che sostituirà, per detto adempimento, il modello 69.**

Il modello RLI potrà essere inviato anche in via telematica e il relativo prodotto software di compilazione, che sarà reso disponibile sul sito internet dell'Agenzia, consentirà l'allegazione del testo contrattuale (Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione).

Archivio dei rapporti finanziari, la comunicazione a prova di privacy

Gli operatori finanziari tenuti a inviare, relativamente ai rapporti intrattenuti con i loro clienti, i dati relativi a: codice identificativo del rapporto, saldo di inizio e fine anno, importo totale dei movimenti attivi e passivi dell'anno (art. 11, comma 2 del DL n. 201/2011) effettueranno la **trasmissione con un unico file e secondo i più elevati standard di sicurezza, tramite il nuovo canale "Sid".**

Il Sistema di interscambio dati consente agli operatori finanziari (banche, sgr, Poste, ecc) di comunicare all'Agenzia i movimenti bancari in modalità criptate e senza intervento umano, attraverso un sistema application to application. Il nuovo canale, che assicura quindi elevate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa per la raccolta, trasmissione e conservazione dei dati, ha avuto il via libera dal Garante della privacy.

Premi e contratti assicurativi, i dati viaggiano in un solo file

Un unico invio per la comunicazione da parte delle società di assicurazione dei dati relativi ai premi assicurativi sulla vita e contro gli infortuni e quelli riguardanti i contratti di assicurazione (esclusi quelli relativi alla responsabilità civile e all'assistenza e garanzie accessorie).

Il nuovo invio riguarda la comunicazione relativa al 2012, da effettuare entro il 4 dicembre 2013, attraverso i canali Entratel e Fisconline. A partire dai dati relativi al 2013, le società di assicurazione dovranno utilizzare il nuovo canale dedicato "Sid" (Sistema di interscambio dati) che offre il vantaggio di inviare tutte le informazioni in un solo file.

Comunicazioni più moderne per i proventi percepiti da soggetti non residenti e da

Per le banche e gli altri intermediari finanziari **diventano più semplici le modalità di comunicazione dei proventi per i quali non trova applicazione l'imposta sostitutiva, percepiti da soggetti non residenti e da società residenti in relazione ai titoli detenuti**

**società residenti in
relazione ai titoli
detenuti all'estero**

all'estero. In particolare, sarà stabilito che le comunicazioni vengano effettuate tramite il nuovo canale Sid (Sistema di interscambio dati), che consente lo scambio completamente automatizzato di flussi di dati tra sistemi (il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che sarà emanato entro il 30 settembre 2013).

**Comunicazione
automatizzata per i
dati assicurativi**

Le imprese, **gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni, che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, grazie all'utilizzo del Sid** - il nuovo sistema di interscambio dati - **potranno comunicare in modo automatizzato le informazioni relative all'ammontare delle somme liquidate, all'identificativo del sinistro, al beneficiario e ai soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata** (Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che sarà emanato entro il 31 dicembre 2013).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO